

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3493 del 17/06/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 13 DEL 12/01/2015 (SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE INERTI, PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI" SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN LOC. CÀ TREBBIA, COMUNE DI GOSSOLENGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3620 del 17/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 13 DEL 12/01/2015 (SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE INERTI, PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI" SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN LOC. CÀ TREBBIA, COMUNE DI GOSSOLENGO.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 13 del 12/01/2015 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Gossolengo n. 1 del 15/01/2015, alla ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL (C.F. 01413200336) per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione inerti, produzione di conglomerato bituminoso e recupero di rifiuti inerti non pericolosi" presso lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, Loc. Cà Trebbia (che è anche sede legale), aggiornata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3175 del 20/06/2017 (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Gossolengo n. 9 del 29/06/2017), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 per n. 3 scarichi di acque reflue (S1 di acque reflue domestiche su suolo, S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, S3 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e S4, S5 e S6 di acque reflue industriali su suolo);
 - comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti;
- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 1321 del 19/03/2019 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta Determinazione dirigenziale n. 13/2015, per la matrice "rifiuti" (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Gossolengo n. 2 del 23/03/2019 acclarato al prot. 2997 in pari data);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL (C.F. 01413200336), relativamente alla matrice "rifiuti", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 57233 del 26/03/2025 (pratica Sinadoc 11950/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006);

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 65614 del 07/04/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 65622 del 07/04/2025 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza, in relazione alla modifica non sostanziale di AUA di cui trattasi;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 103157 del 09/06/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 7 del 10/06/2025 sinadoc 11950/2025) risulta che:

- la ditta istante ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale ai fini dell'adeguamento al D.M. n. 127 del 28/06/2024;
- con la sopra richiamata nota integrativa (acquisita al protocollo Arpae n. 103157 il 09/06/2025) la ditta ha richiesto la revoca alla messa in riserva (R13) del codice EER 170802 in quanto non ricompreso nel D.M. n. 127/2024, senza modificare i quantitativi annui e istantanei della tipologia 7.1;
- i rifiuti di cui ai codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, e 170904 autorizzati alla messa in riserva (R13), risultano rientrare tra i rifiuti ammissibili per la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. n. 127/2024 e che il loro recupero in R5 (con produzione di aggregati), resta sottoposto all'esecuzione di campagne di attività svolte da impianti terzi regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., da insediarsi presso l'area di messa in riserva e previa le dovute comunicazioni per il loro corretto svolgimento o, in alternativa, al loro avvio presso altri impianti autorizzati;
- non vi sono variazioni in termini e dei quantitativi istantanei e annuali già autorizzati per la messa in riserva R13;
- nulla muta in ordine alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero R5 dei rifiuti di cui al codice EER 170302 che già deve sottostare a quanto previsto dal D.M. n. 69/2018;
- in riferimento alla planimetria denominata "Planimetria area" allegata alla nota del 28/02/2019 (prot. Arpae n. 32992 in pari data), della vigente AUA, i rifiuti attualmente autorizzati alla messa in riserva (R13) sono già stoccati separatamente per codice EER;
- la ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l. ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dalla società IMQ S.r.l. (Registrazione N° 0021.2025 emessa in data 07/01/2025) con la quale si attesta che la ditta medesima ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma ISO 14001 e ISO 45000 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e che dispone, in particolare, di "Procedura Operativa Interna - Accettazione rifiuti speciali non pericolosi recuperabili all'impianto di messa in riserva (operazione R13) per il loro successivo avvio a recupero (R5)" e che soddisfa i contenuti previsti dal Decreto n. 127/2024 in ordine alle "Verifiche sui rifiuti in ingresso" previste in Allegato 1, lettera b) al Decreto stesso;

- alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter procedere all'accoglimento dell'istanza di adeguamento normativo al D.M. 127/2024 dell'AUA vigente;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale di cui trattasi, rilasciato dal Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza con nota prot. n. 68575 del 10/04/2025;

RISCONTRATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica di cui trattasi può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL (C.F. 01413200336), per l'attività di "lavorazione inerti, produzione di conglomerato bituminoso e recupero di rifiuti inerti non pericolosi" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, Loc. Cà Trebbia;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 13 del 12/01/2015 (come successivamente aggiornata), rilasciata dal Suap del Comune di Gossolengo con provvedimento provvedimento conclusivo prot. n. 1 del 15/01/2015, in favore della ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL (C.F./P.Iva 01413200336), per l'attività di "lavorazione inerti, produzione di conglomerato bituminoso e recupero di rifiuti inerti non pericolosi" presso lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, Loc. Cà Trebbia, **sostituendo il punto 7. del dispositivo con il seguente:**

"7. di impartire, per quanto attiene l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

7.1 Operazioni di Messa in riserva R13, aree di quarantena e stoccaggio di End of Waste

a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904), stoccaggio istantaneo massimo **7.750 t** e con il limite di stoccaggio annuo di **23.250 t/anno**;

7.6 - conglomerato bituminoso (EER 170302), stoccaggio istantaneo **35.000 t** – stoccaggio annuo **35.000 t/anno**;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **42.750 t** e con il limite di **58.250 t/anno**;

c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

d) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

e) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria denominata "Planimetria area" allegata alla nota del 28/02/2019 (prot. Arpae n. 32992 in pari data);

f) le aree di stoccaggio di cui al precedente punto dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER, ben delimitate, ed essere distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime/EoW;

g) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. dell'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);

h) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

7.2 Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero R5 allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. 28/06/2024, n. 127

a) propedeuticamente all'eventuale esecuzione delle campagne di attività di trattamento (R5) svolte da impianti terzi regolarmente autorizzati, la Ditta dovrà garantire la disponibilità delle debite aree di quarantena e di deposito degli EoW ottenuti (che saranno individuate nella planimetria allegata alla Comunicazione di campagna di trattamento del mezzo mobile);

b) dovrà essere predisposto un sistema di archiviazione che assicuri la tracciabilità di ogni lotto di aggregato recuperato. Per ciascun lotto dovranno essere raccolti, conservati e resi facilmente consultabili: il relativo numero identificativo, il Documento di Trasporto (DDT), la Dichiarazione di Conformità e i rapporti di prova associati;

7.3 Operazioni di recupero R5 sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose): Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. 28/03/2018, n. 69

a) l'attività di recupero R5 sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose), per un quantitativo massimo annuo di 35.000 t/anno, non potrà superare, rispettivamente, il trattamento di 15.000 t/anno finalizzate alla "produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo" e le 20.000 t/anno finalizzate alla "produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali...";

b) i rifiuti identificati nel codice EER 170302, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69 e in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;

c) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 2 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 4 del D.M. n. 69/2018;

d) ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;

e) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora, invece, non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 69/2018, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");

f) dovrà essere mantenuta la compilazione del registro di produzione (vidimato dagli uffici ARPAE) in cui vengono indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 – serie da 1 – 7), la data di svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione, l'eventuale quantità materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024 oggetto di miscelazione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla Ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.l. o ceduto a terzi con l'indicazione della Ditta destinataria;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 13 del 12/01/2015 (come successivamente aggiornata), rilasciata dal Suap del Comune di Gossolengo con provvedimento conclusivo prot. n. 1 del 15/01/2015, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gossolengo, per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gossolengo con provvedimento conclusivo prot. n. 1 del 15/01/2015;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.